



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

SEZIONE VI

Avvocato Difensore:

Ferrarotto Concetto

Presso:

Tomaselli Santi Dario

Viale Liegi, 35/B 00198 Roma Tel Fax

Avviso di deposito di ordinanza cautelare

(la presente vale come avviso di fissazione udienza)

Si comunica che in data 03/12/2014 e' stata depositata presso questa Segreteria l'ordinanza numero 5514/2014 con la quale il Collegio si e' pronunciato con il seguente esito:
Accoglie Rinvia Al Tar Per La Fissazione,

Numero Registro Generale: 8285/2014

Parti	Avvocati
[REDACTED], ed altri	Ferrarotto Concetto
Contro:	
Parti	Avvocati
Ministero Dell'Istruzione Dell'Universita' E Della Ricerca	Avvocatura Generale Stato

Roma, li' 03/12/2014

il funzionario



Giustizia amministrativa

A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Go

Torna alla pagina precedente

N. 05514/2014 REG.PROV.CAU.
N. 08285/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8285 del 2014,
proposto da:

[REDACTED]

concernente aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2014 il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti gli avvocati E' presente l'avv.to Ferrarotto.;

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, le argomentazioni svolte dagli appellanti sembrerebbero evidenziare profili di fondatezza;

Rilevata la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile di cui all'articolo 55 c.p.a. derivante agli appellanti dalla esecuzione dell'ordinanza impugnata e in ragione della prevalenza, tra i contrapposti interessi, di quello facente capo agli stessi appellanti che vanno, nelle more del giudizio di merito, tutelati con l'ammissione con riserva nella graduatoria provinciale ad esaurimento;

Ritenuto che debba conseguentemente essere accolta l'istanza cautelare e stabilito che la presente ordinanza

venga trasmessa al TAR Lazio per la sollecita fissazione dell'udienza di merito;

Ritenuto che sussistano sufficienti motivi per compensare, tra le parti, le spese della presente fase di giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello cautelare (ricorso n. 8285 del 2014) e, per l'effetto, sospende l'esecuzione della ordinanza impugnata;

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al TAR Lazio per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'articolo 55, comma 10 del codice del processo amministrativo;

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2014, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#)

[Guida al sito](#)

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#)